



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Sezione civile e fallimentare

DECRETO EX ART. 14-QUINQUIES L. 3/2012

Il Giudice,

visto il ricorso proposto dai sig.ri Edyta LAMPKOWSKA e Luca SFREGOLA *ex art. 14-ter* l. 3/2012 per la liquidazione del proprio patrimonio;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito *ex artt. 9, comma 1 e 14-ter, comma 2* l. 3/2012;

osservato che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura in esame, atteso che i ricorrenti, non assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla l. 3/2012, versano in una situazione di sovraindebitamento, resa evidente dalla circostanza che a fronte dell'esposizione debitoria dedotta, l'attivo per farvi fronte, come descritto nella relazione particolareggiata in atti, è palesemente insufficiente;

osservato che non sussistono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b) l. 3/2012;

osservato che la relazione particolareggiata allegata al ricorso ha i contenuti richiesti dall'art. 14-ter comma 3 l. cit.;

valutata la completezza della documentazione prodotta, come da attestazione del professionista nominato, e l'insussistente segnalazione di eventuali atti di frode;

ritenuta ammissibile la proposizione congiunta del ricorso, salva la necessità di procedere in sede liquidatoria alla trattazione coordinata ma separata delle masse;

rilevato che una delle voci debitorie è assistita dalla cessione del quinto dello stipendio;

ritenuto che le cessioni del quinto non siano opponibili alla procedura, atteso che:

- trattasi di credito futuro che sorge solo quando matura il diritto a percepire il rateo mensile;

- la natura concorsuale della procedura in esame determina, sin dal momento della sua apertura, l'applicazione dei principi di universalità, segregazione del patrimonio e rispetto della *par condicio*; principi che risulterebbero violati qualora si riconoscesse in capo ad un solo creditore la possibilità di conservare il proprio diritto su di una parte del patrimonio, in tal modo sottratta alla concorsualità;

- trattandosi di procedura attratta a pieno titolo nella sfera della concorsualità, il credito del finanziatore deve, pertanto, ritenersi scaduto e ristrutturabile;

ritenuto, in forza di quanto dedotto, che sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio in favore del ricorrente;

ritenuto che siano passibili di esclusione i beni indicati dai ricorrenti in sede di ricorso, considerato il disposto dell'art. 14-ter, comma 6 l. cit. e del fatto che trattasi di beni sostanzialmente privi di valore commerciale: gli arredi della casa familiare, una stufa a legna (anno 2016), un personal computer "Lenovo" (anno 2014), una stampante "brother" (anno 2014) e il saldo attivo del conto corrente bancario cointestato n. 002/067/013068 detenuto presso Banca d'Alba di Strambino (utilizzato per far fronte alle spese quotidiane e che in data 15.02.2022 presentava un saldo attivo di euro 18,60);

rilevato, infine, che:

- compete al Giudice delegato determinare le spese necessarie per far fronte al mantenimento della famiglia, con esclusione, ex art. 14-quinquies, comma 2, lett. f) l. 3/2012, delle somme così determinate dalla liquidazione; non sono pertanto vincolanti le conclusioni sul punto rassegnate dal professionista nominato con funzioni di OCC;

- il relativo accertamento deve essere condotto alla luce delle peculiarità del caso concreto, valutata la documentazione prodotta dai ricorrenti; nelle rilevazioni ISTAT menzionate in atti la spesa media mensile è calcolata dividendo la spesa totale per il numero delle famiglie residenti in Italia, a prescindere dalle condizioni economico-patrimoniali di ciascun nucleo familiare;

- nella specie i ricorrenti quantificano le spese correnti necessarie per il sostentamento in complessivi euro 2.984,00 mensili;

- trattasi di stima effettuata sulla base dei seguenti presupposti: 1) n. 4 componenti del nucleo familiare; 2) corrispondenza tra gli importi indicati e la spesa media mensile stimata dall'ISTAT;

ritenuto che la stima operata dai ricorrenti sia eccessiva, considerato quanto segue:

- nella specie, le 'spese di mobilità' per complessivi euro 720,00 non risultano adeguatamente documentate e motivate; pare in ogni caso verosimile una spesa mensile per trasporti di euro 320,00 (superiore ad euro 100,00 per ciascun componente della famiglia maggiorenne; valore, peraltro, conforme ai valori ISTAT indicati);

- il canone di locazione – correttamente inserito nella stima in considerazione della cessione in sede concorsuale dell'immobile adibito a casa familiare – pare parimenti sovrastimato, considerate le quotazioni del mercato immobiliare - Agenzia delle Entrate con riguardo al Comune di residenza (riconducibili al concetto di 'nozione di comune esperienza' e dunque considerabili ai fini che ci occupano – cfr. Cass. civ. 25707/2015) - abitazione civile in zona semicentrale: valore minimo di euro 2,3/mq e valore massimo di euro 3,4/mq; considerata un'abitazione di circa 140 mq – dimensione certamente sufficiente ad ospitare un nucleo familiare di 3/4 persone – il canone di locazione stimato è di euro 400,00 (valore medio);

- la figlia, secondo quanto risulta dal certificato allegato, ha 26 anni e percepisce (dedotto dai ricorrenti), seppur non in modo continuativo, un reddito, peraltro non quantificato in atti, mediante il quale può far fronte, almeno parzialmente, considerata l'età, alle proprie spese di sostentamento;

ritenuto, pertanto, che le spese occorrenti per il mantenimento del nucleo familiare, considerata la spesa mediana mensile di cui alle rilevazioni menzionate e tenuto conto di quanto riferito circa le specificità del caso concreto, ammontino a complessivi euro 2.284,00 (oggetto di dichiarazione giudiziale è la somma esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, lett. b) l. cit.); ne

consegue che la differenza tra il reddito complessivo dei ricorrenti e spese di sostentamento come determinate in questa sede verrà acquisito dalla procedura;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione proposta nell'interesse dei sig.ri Edyta LAMPKOWSKA (c.f. LMPDYT72M47Z127L) e Luca SFREGOLA (c.f. SFRLCU77B16L219J);

nomina liquidatore il professionista già investito di funzione di O.C.C., dott. Sergio Dionigi CATTANEO, con studio in Rivarolo Canavese (TO), via Pier Amedeo Vallero n. 3;

dispone che sia sospeso, fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio della sig.ra Edyta LAMPKOWSKA a favore di UniCredit S.p.A.;

dispone che, fino a che il provvedimento di chiusura *ex art. 14-novies*, comma 5 l. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

dispone che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso la Conservatoria dei RR.II. territorialmente competente in relazione all'immobile da liquidarsi;
 - proceda alla redazione immediata dell'inventario nel rispetto delle esclusioni indicate in parte motiva e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 14-*sexies* l. 3/2012;
 - provveda alla formazione dello stato passivo *ex art. 14-octies* l. 3/2012;
 - predisponga un programma di liquidazione *ex art. 14-novies* l. 3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive e prevedendo, tra le forme di pubblicità dei beni, anche la pubblicazione sul P.V.P. per trenta giorni;
- ordina ai ricorrenti di rilasciare in favore del nominato liquidatore i beni oggetto della liquidazione;
- ordina ai ricorrenti il deposito di € 500,00 a titolo di fondo spese di pubblicità;

stabilisce, *ex art. 14-quinquies*, comma 2, lett. f) l. 3/2012, che lo stipendio percepito dai ricorrenti sia trattenuto dagli stessi per far fronte al mantenimento della famiglia nei limiti dell'importo di euro 2.284,00, con versamento del residuo in favore della procedura sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

dispone che della domanda e del presente decreto sia data pubblicità da parte del liquidatore sul sito internet del Tribunale di Ivrea, previa secretazione del nominativo del figlio minore,

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Ivrea, il 09/03/2022

Il Giudice

(*dott.ssa Paola Cavarero*)